

ALCLI “GIORGIO E SILVIA” ODV

REGOLAMENTO ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO E ORGANO DI CONTROLLO

CAPO I - PREMESSA

Art.1

Finalità del presente regolamento

Il presente regolamento si pone, quale finalità esclusiva, quella di disciplinare le modalità di svolgimento delle operazioni di voto per il rinnovo dei membri del consiglio direttivo della associazione e di quelli dell'organo di controllo e tutte le necessarie attività propedeutiche.

Le norme statutarie prevedono che:

- A. il consiglio direttivo e l'organo di controllo sono eletti dall'assemblea dei soci (art. statuto 9.4.d);
- B. tutti gli associati hanno diritto di votare il rinnovo del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo nonché di candidarsi ed essere eletti in seno al consiglio direttivo purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale e trascorsi almeno 3 mesi a far data dalla delibera di ammissione quale socio (art. statuto 9.2).
- C. I membri dell'organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e “...possono essere scelti dall'assemblea anche tra le persone estranee all'associazione, con riguardo alla loro competenza, e devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro...” (art. statuto 17.1). Possono quindi candidarsi per l'Organo di Controllo anche professionisti non soci dell'Associazione, purché iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

CAPO II - COMMISSIONE ELETTORALE E PRESENTAZIONE CANDIDATURE

Art.2

Commissione elettorale

Alle operazioni di voto presiede una “Commissione Elettorale”.

La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo in carica almeno 2 giorni antecedenti alla data dell'Assemblea Elettiva, ed è composta da tre membri selezionati tra i soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione all'atto della nomina.

La Commissione non deve essere composta da membri del Comitato Direttivo o dell'Organo di Controllo uscente e/o da candidati alle elezioni.

La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.

La Commissione Elettorale provvede alla validazione delle candidature, sovrintende allo svolgimento delle operazioni di voto, svolge lo spoglio e scrutinio delle schede, proclama il risultato delle votazioni.

Art. 3

Presentazione candidature

Tutti i soci che vorranno candidarsi alle elezioni per il rinnovo dei membri del consiglio direttivo dovranno far pervenire una email all'indirizzo alcli@alcli.it nel termine perentorio di giorni 15 antecedenti alla data dell'assemblea convocata per dette elezioni comunicando la propria disponibilità a candidarsi. Allo stesso modo chi vuole candidarsi quale membro dell'Organo di Controllo, purché iscritto nell'apposito registro dei revisori legali, dovrà far pervenire a mezzo email all'indirizzo alcli@alcli.it nel termine perentorio di giorni 15 antecedenti alla data dell'assemblea convocata per le elezioni la propria candidatura.

Il Consiglio direttivo darà ampia pubblicità in ordine al termine di presentazione delle candidature attraverso avviso affisso sulla bacheca della sede, nonché attraverso pubblicazione sul sito internet. La Segreteria dell'Associazione inoltrerà tempestivamente le candidature ricevute alla Commissione Elettorale che le esaminerà, ne verificherà la validità ai sensi dello statuto e del presente regolamento e ne dichiarerà l'ammissibilità.

Le candidature possono essere ritirate sino al giorno precedente a quello fissato per l'assemblea elettiva dandone comunicazione a mezzo email all'indirizzo alcli@alcli.it.

CAPO III - DELEGA E NUMERO PREFERENZE

Art.4

Delega

Ogni socio avente diritto può esprimere un solo voto e, in caso di impossibilità a presenziare personalmente all'assemblea elettiva, può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta conferita allo stesso. Può essere conferita ad ogni socio una sola delega (art.9.3 statuto).

Art.5

Numero preferenze

Ogni socio avente diritto al voto può indicare, all'interno della scheda di voto allo stesso consegnata, un numero massimo di preferenze tra i soci candidati pari al numero dei membri del consiglio direttivo da eleggere e un massimo di 3 preferenze in relazione ai componenti dell'Organo di Controllo da eleggere (tre effettivi e 2 supplenti).

CAPO IV - VOTAZIONI

Art.6

Votazioni

Il Presidente dell'Assemblea, prima di dare inizio alle votazioni, proporrà l'orario di apertura e chiusura dei seggi, e dopo la votazione assembleare, affiderà la conduzione delle operazioni di voto alla Commissione Elettorale.

Al fine di esprimere il proprio voto ogni socio dovrà presentarsi munito di valido documento di riconoscimento, fatta salva la conoscenza personale.

Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione con il timbro dell'Associazione e la firma di un componente della commissione elettorale.

Il voto è segreto.

Art.7

Scrutinio

Allo scadere dell'orario fissato dall'Assemblea per l'espletamento del voto, la Commissione Elettorale dichiara terminate le votazioni e procede con le operazioni di scrutinio delle schede di votazione.

Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell'Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente. All'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede elettorali la Commissione Elettorale verifica che il numero delle schede sia uguale a quello consegnato agli elettori e procede allo scrutinio.

La commissione elettorale legge ad alta voce il nome di ogni candidato votato. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, eventuali voti contestati e le schede elettorali risultanti prive dell'espressione di voto.

Le schede scrutinate sono conservate presso la sede dell'Associazione in visione ai soci e agli interessati che ne facciano richiesta motivata.

La Commissione Elettorale redige un verbale completo di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni che viene allegato al verbale assembleare.

Art. 8

Parità di voti

Quanto all'elezioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità di voti tra più candidati sarà eletto il candidato con più anni consecutivi di iscrizione all'associazione (art.12.3 statuto).

Art.9

Ricorso

Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell'Assemblea Elettiva dalla stessa Commissione Elettorale a maggioranza dei suoi componenti.

CAPO V - NORME FINALI

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo e può essere modificato e/o integrato solo da quest'ultimo organo.

Art. 11

Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Associazione nella sezione riservata ai soci. Del presente regolamento si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione di assemblea elettiva del consiglio direttivo.

Art.12

Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Associazione e alla legge.